

Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, *Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.*

1. Premessa

Il presente documento definisce le procedure regionali finalizzate all'attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 20 maggio 2015, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in *applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013.*

La fine del regime delle quote latte è stata fissata al 31 marzo del 2015 (termine della campagna lattiero-casearia 2014/2015), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 66 del reg. (CE) n. 1234/2007 e smi e dell'art. 230 del reg. (UE) n. 1308/2013.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all'articolo 151 (*Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari*) ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo devono dichiarare all'autorità nazionale competente dello Stato membro il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dai produttori.

In applicazione del richiamato disposto normativo dell'Unione il regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014, nel modificare il regolamento (UE) n. 479/2010, ha stabilito che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi e riferito al tenore effettivo di materie grasse, consegnato il mese precedente da parte dei produttori di latte vaccino ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio.

La Commissione ha inteso in tal modo assicurare la prosecuzione di un costante ed affidabile sistema di monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie sul territorio dell'Unione anche dopo la scadenza del regime delle quote latte, evidentemente anche per costituire una solida base dati per il dimensionamento finanziario di eventuali aiuti anticiclici, nell'ottica di creare una rete di sicurezza contro la volatilità dei prezzi.

L'obiettivo del richiamato Decreto Mipaaf, quindi, è quello di garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel territorio nazionale dichiarino, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte

vaccino crudo loro consegnato ogni mese dai produttori successivamente alla data del 31 marzo 2015, per le finalità suindicate.

2. Riferimenti normativi

Si indicano di seguito i riferimenti normativi dell'Unione, nazionali e regionali.

- ✓ Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni *recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*;
- ✓ Regolamento (UE) n.479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, *recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n.1097/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014 *che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337, *Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*.
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 535 del 29 ottobre 2011 (BURC n. 70 del 7 novembre 2011) ad oggetto *Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, recepimento accordo conferenza Stato-Regioni 8 luglio 2010 di rep. N. 78/CSR e contestuale revoca della DGR n. 592 del 12 maggio 2006*.

3. Definizioni

- ✓ **primo acquirente**: si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione,

compreso il lavoro su ordinazione; b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

- ✓ **produttore:** ogni azienda di produzione di latte identificata, conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 1° dicembre 1999 n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il Comune di ubicazione; le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono considerate unitariamente;
- ✓ **centro aziendale:** centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente;
- ✓ **Mipaaf:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- ✓ **AgEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
- ✓ **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- ✓ **DG-PAAF:** Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52 06) della Giunta Regionale della Regione Campania;
- ✓ **UOD-SPZ:** Unità Operativa Dirigenziale Sviluppo *delle Produzioni Zootecniche* (52 06 12) della DG-PAAF;
- ✓ **UOD-STP:** Unità Operativa Dirigenziale Servizio Territoriale Provinciale – Avellino (52 06 15), Benevento (52 06 16), Caserta (52 06 17), Napoli (52 06 18), Salerno (52 06 19) della DG-PAAF.

4. Gli adempimenti regionali previsti dal Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337.

Alla luce di quanto indicato in premessa si rende necessario disciplinare le modalità di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, adeguando gli adempimenti regionali ivi previsti anche al nuovo assetto ordinamentale della Giunta Regionale della Campania, di cui al Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, in conformità al quale l'Unità Operativa Dirigenziale (52 06 12) *Sviluppo delle produzioni zootecniche* è competente, fra l'altro, nella materia *Latte e derivati*.

L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è volta ad assicurare, tra l'altro, la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nel rispetto del principio della collegialità e responsabilità dirigenziale delle attività espletate.

Al fine di completare in maniera concreta e funzionale, in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa per garantirne la funzionalità e la piena adeguatezza alle richiamate finalità la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e

Forestali si avvale, per gli aspetti di carattere operativo sul territorio, delle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno*.

Gli adempimenti di competenza regionale necessari per dare attuazione alle richiamate disposizione dell'Unione e nazionali trovano piena e concreta esecuzione in regione Campania, pertanto, attraverso le attività espletate dall'Unità Operativa Dirigenziale (52 06 12) *Sviluppo delle produzioni zootecniche* per gli aspetti di programmazione e coordinamento e dalle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno* per gli aspetti di ordine operativo e per le attività di controllo.

4.1. Riconoscimento dei primi acquirenti (art. 3 del DM 7 aprile 2015).

I primi acquirenti di latte vaccino riconosciuti e regolarmente iscritti nell'Albo regionale degli acquirenti istituito ai sensi della legge n. 119/2003 e smi alla data del 20 maggio 2015 (data di entrata in vigore del decreto 7 aprile 2015) conservano il riconoscimento ottenuto e transitano automaticamente nell'istituendo *Albo regionale dei primi acquirenti – DM 7 aprile 2015* tenuto in formato elettronico ed aggiornato dall'UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche* ai fini dell'attribuzione della posizione ai nuovi primi acquirenti.

Ai richiamati primi acquirenti è fatto obbligo di assicurare la disponibilità delle scritture contabili presso la propria sede legale in occasione dei controlli espletati da parte degli organi competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337.

L' *Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015* è costituito dai seguenti 9 campi:

1. Numero Albo regionale;
2. Matricola AGEA;
3. Codice fiscale;
4. Partita IVA;
5. Denominazione/ragione sociale;
6. Indirizzo della sede legale (via/contrada/località, numero civico, cap, comune, provincia);
7. Matricola Albo regionale;
8. Inizio attività riconosciuta;
9. Fine attività riconosciuta.

L'Albo regionale dei primi acquirenti è disponibile, tra l'altro, nell'area libera del portale SIAN (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*), all'indirizzo web www.sian.it, pagina servizi/consultazione, dove è reso pubblico ed accessibile per tutti i soggetti interessati.

I primi acquirenti latte vaccino prima di poter ritirare latte direttamente dai produttori devono essere riconosciuti ed inseriti nel richiamato Albo. A tal fine devono presentare apposita istanza (*domanda di riconoscimento primo acquirente*) alla UOD competente per territorio provinciale in relazione alla propria sede legale e, per conoscenza, alla UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche*. Presso la sede legale devono essere rese disponibili, altresì, le scritture contabili.

L'istanza di riconoscimento deve essere corredata anche della *comunicazione di accesso al SIAN* nel caso in cui il primo acquirente disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN ed intenda utilizzarle per le finalità di cui all'art. 6, commi 3, 4 e 5, del DM 7 aprile 2015. In tal caso, infatti, deve essere indicato il soggetto incaricato per l'accesso alla specifica banca dati. In alternativa deve comunicare di aderire ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti. In tal caso il primo acquirente deve allegare idonea documentazione probatoria rilasciata dai richiamati gestori dei servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN atta a dimostrare che si avvale dei richiamati organismi per le finalità di cui all'art. 6, commi 3, 4 e 5, del DM 7 aprile 2015.

L'istanza deve riportare obbligatoriamente la data presunta di inizio attività, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla presentazione della stessa all'Ufficio regionale competente. Pur tuttavia nel caso in cui alla data del 20 maggio 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337) esistano già agli atti di questa Amministrazione richieste di riconoscimento presentate ai sensi della legge n. 119/2003 e smi il provvedimento può essere adottato anche alla luce della data di inizio attività indicata con tale richiesta. Resta fermo, comunque, il principio che la data di inizio attività non può essere, comunque, antecedente a quella di adozione del provvedimento di riconoscimento.

Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:

- a) comprova la sua qualità di commerciante allegando all'istanza apposita dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e smi, che indichi, fra l'altro, gli estremi di iscrizione alla CCIAA e l'assenza di cause ostative di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011 e smi;

- b) dispone di locali presso la sede legale in cui l'autorità competente può consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali in occasione dei controlli;
- c) dispone di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
- d) dispone, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- e) si impegna ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la contabilità per l'esecuzione dei controlli;
- f) si impegna a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi nonché l'eventuale intenzione di non voler più ritirare latte direttamente dai produttori.

4.2. Mutamento nella conduzione o forma giuridica del primo acquirente.

In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, su apposita istanza presentata dal primo acquirente, il riconoscimento resta valido, previa verifica da parte dell'Amministrazione del mantenimento dei previsti requisiti per il riconoscimento ivi compreso gli impegni che devono essere assunti. A tal fine il titolare o legale rappresentante che subentra deve presentare tempestivamente apposita domanda (*istanza di mutamento conduzione o forma giuridica primo acquirente*) indicando i motivi del subentro (decesso del titolare, compravendita aziendale, affitto d'azienda, cambio di ragione sociale, ecc.) ed allegando, se del caso, apposita documentazione probatoria (dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, successione ereditaria, atto di compravendita o di affitto aziendale, copia dell'atto notarile di variazione della ragione sociale, ecc).

Le istanze presentate alle competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali della Giunta Regionale della Campania devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo (Tariffa, parte prima, imposta di bollo, allegata al D.P.R. n. 642/1972 e smi).

4.3. Revoca del riconoscimento di primo acquirente

Qualora l'acquirente non acquisti latte direttamente dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e, previo avvio del procedimento di decadenza nei modi e nei termini di cui alla legge n. 241/1990 e smi, si provvede a revocarlo con l'adozione di apposito provvedimento.

Il riconoscimento è revocato, altresì, nel caso vengano meno i requisiti richiesti per il riconoscimento di primo acquirente.

In ogni caso si provvede a registrarne tempestivamente gli esiti al SIAN per consentire ai produttori le verifiche di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015.

4.4. Registri

Il Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, prevede l'obbligo per i primi acquirenti di aggiornare il registro telematico presente al SIAN dove devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- ✓ estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione;
- ✓ quantitativo, in chilogrammi, del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore;
- ✓ l'indicazione del relativo tenore di materia grassa rilevato dal latte ritirato da ogni produttore come risulta dalla apposita certificazione di analisi effettuata nel mese di riferimento.

Gli adempimenti degli acquirenti sono esplicitati, tra l'altro, agli articoli 6 e 7 del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337.

Il richiamato Decreto non prevede l'obbligo di istituzione e tenuta di alcun altro registro eccezion fatta per quello di cui al presente paragrafo.

4.5. Tenore di materia grassa.

Ai fini della determinazione del tenore di materie grasse l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, può essere effettuata una sola analisi al mese.

Le analisi devono essere effettuate presso laboratori riconosciuti ed inseriti nell'apposito registro regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo. In Regione Campania, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale del 29 ottobre 2011, n. 535, il richiamato registro è stato approvato, per l'anno 2015, dalla competente Autorità sanitaria con provvedimento (52 04 03) n. 5 del 26 gennaio 2015 e pubblicato sul BURC n. 7 del 2 febbraio 2015.

Sono comunque valide le analisi della materia grassa effettuate presso laboratori accreditati ai sensi del Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

I certificati delle analisi effettuate sono conservati per almeno tre anni presso la sede di conservazione delle scritture contabili, unitamente a tutta la documentazione necessaria per le attività di controllo.

4.6. Sistema Informativo Agricolo Nazionale

I primi acquirenti comunicano alla Regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti (*comunicazione di adesione/recesso associazione o organizzazione acquirenti*).

4.7. Controlli

La Regione Campania, per ogni campagna di commercializzazione, che va dal primo luglio al 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo unico, lettera c), punto v) del regolamento UE n. 1308/2013, effettua controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti e dei produttori di latte che effettuano vendite dirette, in relazione ai quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori e ai quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari venduti direttamente. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti.

5. Programmazione ed esecuzione delle attività

Le attività da porre in essere per dare piena e concreta attuazione agli adempimenti regionali in tema di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono ascrivibili

alle competenze proprie dell'Amministrazione in conformità al vigente quadro normativo di riferimento.

Di seguito si riportano le attività suddivise per Unità Operativa Dirigenziale in un quadro di distribuzione funzionale che ripercorre le attribuzioni in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che, con decorrenza 1° aprile 2015, continuano ad essere esercitate dalle competenti Unità Operative Dirigenziali quali attività residuali relativamente alle campagne lattiero-casearie dal 1995/1996 al 2014/2015.

5.1. Attività dell'Unità Operativa Dirigenziale (52 06 12) Sviluppo delle produzioni zootecniche

L'UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche* provvede ad istituire, tenere ed aggiornare l'*Albo regionale dei primi acquirenti – DM 7 aprile 2015 n. 2337*. Il richiamato Albo è tenuto in formato elettronico ed è suddiviso in 5 sezioni provinciali: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

La posizione da occupare nell'Albo regionale è determinata dal Dirigente della UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche* all'esito positivo delle attività istruttorie poste in essere dalla Unità Operativa Dirigenziale competente per territorio provinciale.

Con apposito provvedimento l'UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche* provvede ad approvare la modulistica necessaria per le attività di competenza regionale descritte nel presente documento e, segnatamente:

- domanda di riconoscimento primo acquirente;
- comunicazione di accesso al SIAN;
- istanza di mutamento conduzione o forma giuridica primo acquirente;
- comunicazione di adesione/recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti;
- verbale di sopralluogo riconoscimento primo acquirente.

Laddove di interesse per gli operatori della filiera lattiero-casearia la suddetta modulistica viene resa disponibile sul portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/> nella sezione *Latte e derivati / Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*.

L'UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche* provvede, altresì, ad espletare le attività di coordinamento in ordine a tutto quanto previsto dalle modalità di applicazione dell'articolo 151, del

regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed, in particolare, la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei primi acquirenti e dei produttori da sottoporre a controllo per ogni campagna lattiero-casearia nonché le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi. Le richiamate attività sono espletate, laddove necessario, di comune accordo con il Mipaaf e l'AGEA.

5.2. Attività delle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Le Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* provvedono ad espletare le attività istruttorie sulle domande di riconoscimento pervenute da parte dei primi acquirenti che intendono essere iscritte nell'Albo regionale.

All'esito positivo delle fasi istruttorie sulle domande di riconoscimento pervenute i Dirigenti delle UOD-STP di competenza richiedono al Dirigente della UOD-SPZ l'attribuzione della posizione che il riconoscendo acquirente deve occupare nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015*.

I provvedimenti adottati devono essere inviati ai soggetti interessati e, contestualmente, all'UOD *Sviluppo delle Produzioni Zootecniche* per l'aggiornamento dell'Albo regionale dei primi acquirenti tenuto in formato elettronico.

Le Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* provvedono, altresì, all'espletamento delle attività di controllo di cui all'art. 8 del *Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n. 2337* e, segnatamente, ad effettuare verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che effettuano vendite dirette e, ove necessario, presso le aziende conferenti.

6. Conclusioni

La definizione delle procedure di cui al presente documento è stata stilata sulla base della vigente normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale richiamata in premessa.

Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto previsto dalle suddette disposizioni relativamente all'attuazione delle *Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

trovano applicazione comunque, attraverso le attività espletate dalle suddette Unità Operative Dirigenziali in conformità al quadro di distribuzione funzionale delineato relativamente agli adempimenti di competenza regionale.

La delibera n. 2093 del 19 novembre 2004 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il documento *Controlli regionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai sensi del D.L. 28/3/2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge n.119/2003 recante "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari"* non trova applicazione con decorrenza dal 1° aprile 2015 ma continua ad avere una propria validità in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, pertanto, per le campagne dal 1995/1996 al 2014/2015.

Eventuali emanande disposizioni normative nazionali in ordine a sanzioni amministrative per inadempienze a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 479/2010 come modificato dal regolamento (UE) n. 1097/2014 e a quanto previsto dal Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, trovano applicazione con apposito e successivo provvedimento della Giunta Regionale della Campania.
